Deliberazione n. 190/2026/PASP

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione, composta dai magistrati:

Presidente	Cinzia Barisano
Primo referendario	Nunzio Mario Tritto, *relatore*
Primo referendario	Daniela Piacente
Referendario	Donatella Palumbo
Referendario	Antonio Arnò
Referendario	Valeria Mascello
Referendario	Benedetta Civilla
Referendario	Salvatore Romanazzi

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

vista la richiesta di parere inoltrata ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4 del d.lgs. 19.08.2016, n. 175, per come modificati dall'art. 11 della legge 05.08.2022, n. 118 dal Comune di Surbo (LE), assunta al protocollo della Sezione n. 6389 dell'8.10.2026;

vista la disposizione recante protocollo interno n. 6450 del 12.10.2026;

udito il relatore, Primo referendario dott. Nunzio Mario Tritto, nella camera di consiglio del 5 novembre 2026, convocata con ordinanza n. 28/2026.

Premesso in

FATTO

1. In data 08.10.2026 è pervenuta a questa Sezione regionale di controllo – ai fini delle verifiche previste dall'art. 5, comma 3 del d.lgs. 19.08.2016, n. 175

Comune di SURBO - Cod. Amm. c_l011 - Prot. n. 0025288 del 10/11/2026 09:09 - ARRIVO
CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_PUGLIA DEL Reg. 0025288 del 10/11/2026 12:23

(recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, T.U.S.P.) e ss.mm.ii. – la deliberazione consiliare del Comune di Surbo (LE) n. 47 del 29.09.2026 (acquisita in pari data al protocollo Cdc n. 6389) avente ad oggetto "*Costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile (C.E.R.) di Surbo mediante società cooperativa. Approvazione schema di statuto*".

2. Dopo aver premesso che "*la Regione Puglia, nell'ambito dell'Obiettivo RSO2.2 del PR Puglia FESR-FSE 2021-2027, finalizzato a "Promuovere le energie rinnovabili in conformità della Direttiva (UE) 2018/2001 sull'energia da fonti rinnovabili, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti", ha avviato un percorso di promozione, attraverso finanziamento, di proposte progettuali finalizzate alla costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER); l'obiettivo delle "Comunità Energetiche Rinnovabili" è di permettere ai cittadini di creare forme innovative di aggregazione e di governance nel campo dell'energia, così da essere parte attiva alle diverse fasi del processo produttivo ed, in particolare: agevolare e rafforzare la produzione distribuita, lo scambio e l'accumulo dell'energia prodotta da fonti rinnovabili; promuovere l'autoconsumo collettivo; incoraggiare nuove forme di efficientamento e di riduzione dei consumi energetici; favorire l'accettabilità sociale delle fonti e degli impianti di produzione di energie rinnovabili; contrastare la povertà energetica; le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) sono soggetti giuridici costituiti da un insieme di soci o membri che, tramite la volontaria adesione ad un contratto, collaborano per produrre, condividere, consumare e gestire energia elettrica prodotta da uno o più impianti locali a fonte rinnovabile, con l'obiettivo di creare benefici ambientali, sociali ed economici su scala locale, senza scopo di lucro, e di contrasto alla povertà energetica; l'Amministrazione Comunale svolge un ruolo centrale configurandosi come soggetto facilitatore per il coinvolgimento dei cittadini e come soggetto promotore per la creazione del processo virtuoso di costituzione delle comunità energetiche e come co-gestore poiché in grado di supportare tecnicamente i processi di creazione e mantenimento degli apparati tecnologici a supporto della comunità energetica*", il Consiglio comunale di Surbo (LE) ha evidenziato che "*la Giunta Regionale, al fine di dare impulso al programma di Azione "Sostegno alla realizzazione di Comunità Energetiche", con Deliberazione n. 710/2025 del 29/05/2025 ha stanziato l'importo di € 2.500.000,00 per la selezione di proposte progettuali finalizzate alla costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) nell'ambito territorio regionale; con atto dirigenziale n. 155/2025 del 10/06/2025 della Sezione Transizione Energetica del Dipartimento dello Sviluppo Economico della Regione Puglia è stato approvato l'"Avviso per la selezione di proposte progettuali finalizzate alla*

Comune di SURBO - Cod. Amm. c_l011 - Prot. n. 0025288 del 10/11/2026 09:09 - ARRIVO

costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER)" nell'ambito del Programma regionale Puglia 2021-2027 – Priorità 2 "Economia verde", in conformità della Direttiva (UE) 2018/2001 sull'energia da fonti rinnovabili, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti – Azione 2.3 "Sostegno alla realizzazione di comunità energetiche" – Sub Azione 2.3.1 "Sostegno alla nascita della comunità energetiche"; i contributi previsti dall'Avviso sono destinati a coprire: studi di pre-fattibilità tecnico-economica; azioni di sensibilizzazione, coinvolgimento e comunicazione; spese amministrative, legali e notarili connessi all'avvio e alla costituzione delle CER; le suddette tipologie di spesa sono ammissibili se previste nel quadro economico di progetto ammesso a finanziamento ed effettivamente e definitivamente sostenute dal soggetto beneficiario; il soggetto giuridico della CER dovrà avere sede legale in Puglia ed essere regolarmente costituito entro 6 mesi dalla concessione del contributo; la dotazione finanziaria complessiva dell'Avviso è pari a €. 2.500.000,00 a valere sul PR Puglia FESR FSE 2021-2027 ed i progetti candidati a finanziamento sono selezionati con procedura valutativa a sportello".

3. Il Consiglio comunale di Surbo (LE) ha inoltre dato atto che "*a seguito di Deliberazione di Giunta Comunale n. 104/2025 del 30/06/2025, il Comune di Surbo ha partecipato all'avviso regionale e ha presentato istanza di partecipazione alla Regione Puglia, presentando un progetto finalizzato alla costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) nel territorio comunale; con atto dirigenziale n. 54/2026 del 19/02/2026, la Regione Puglia ha valutato positivamente il progetto presentato dal Comune di Surbo per l'importo di € 58.800,00, disponendo che con successivo atto dirigenziale, all'esito del procedimento di selezione, per ciascuna proposta progettuale ammissibile e finanziabile si sarebbe proceduto ad assumere il relativo impegno di spesa; con successivi atti dirigenziali della Regione Puglia n. 107/2026 del 16/04/2026 e n. 156/2026 del 12/06/2026, pertanto, si disponeva l'ammissione a finanziamento della proposta progettuale presentata dal Comune di Surbo, all'esito dell'iter di selezione; con Deliberazione di Giunta Comunale n. 110/2026 del 16/06/2026, l'Amministrazione emanava atto di indirizzo ai competenti uffici, finalizzato alla formalizzazione degli atti per la costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) nel territorio comunale di Surbo*".

4. L'ente in oggetto ha pertanto ritenuto che "*ai fini della costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) nel territorio comunale risulta necessario procedere alla predisposizione e alla formalizzazione di tutti gli atti indispensabili alla sua regolamentazione, ivi compreso la redazione dello Statuto della costituenda CER; con determinazioni R.G. n. 775/2026 e R.G. n. 774/2026 si conferivano gli incarichi, legale e*

Comune di SURBO - Cod. Amm. c_l011 - Prot. n. 0025288 del 10/11/2026 09:09 - ARRIVO

notarile, per la definizione del modello partecipativo e sociale della detta CER e procedere alla predisposizione e alla formalizzazione di tutti gli atti indispensabili; gli importi previsti per l'espletamento dei detti incarichi come risulta alla lettera C) del Quadro economico generale delle spese (voce "Spese connesse alla costituzione della configurazione CER"), di cui al progetto finanziato dalla Regione Puglia; ... per quanto attiene la forma giuridica da attribuire alle CER, il D.Lgs. 199/2021 e s.m.i., norma cardine in tema di CER, non impone una forma di persona giuridica obbligatoria, lasciando margine di autonomia ai soggetti che intendono costituire le comunità, purché si rispettino alcuni insormontabili prescrizioni, fra tutte la libertà di entrata ed uscita dei soci; per la costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile nel territorio di Surbo, questa Amministrazione ha optato per la forma giuridica della cooperativa, a mutualità prevalente, da denominarsi "COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE SURBO Società Cooperativa Benefit" in breve "C.E.R. SURBO Soc. Coop. Benefit", in cui il Comune di Surbo svolgerà il ruolo di socio promotore". Inoltre, "*alla Cooperativa "C.E.R. SURBO Soc. Coop. Benefit" si applicano le disposizioni previste sulle società cooperative a mutualità prevalente, nonché tutte le leggi speciali in materia, in particolare, le disposizioni riguardanti le cooperative che svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci consumatori o utenti e si avvalgono prevalentemente degli apporti di beni o servizi da parte dei soci, la disciplina delle "società benefit", la disciplina delle comunità energetiche rinnovabili e, in relazione alla partecipazione di amministrazioni pubbliche, il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, in quanto applicabile; la Cooperativa persegue, con scopo mutualistico, la funzione sociale di consentire ai soci, consumatori e/o produttori di energia, l'accesso, nei modi previsti dall'ordinamento, a forme di autoconsumo diffuso di energia prodotta da fonti rinnovabili. Tale scopo è perseguito mediante la valorizzazione dell'utilità conferita dai soci attraverso il loro consumo/la loro produzione di energia e/o mediante la fornitura ai soci stessi di beni e servizi, utili per ottenere la generazione e l'incentivazione economica dell'energia condivisa all'interno della comunità energetica rinnovabile; l'obiettivo principale della Cooperativa è, quindi, fornire come comunità di energia rinnovabile benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità ai soci ed alle aree locali, promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici ai soci all'interno degli ambiti territoriali delimitati ai sensi dalla normativa in materia e non quello di realizzare profitti finanziari; l'adesione alla Cooperativa è aperta e volontaria e, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021 e dei relativi provvedimenti attuativi possono assumere la qualifica di soci cooperatori tutti coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali*

Comune di SURBO - Cod. Amm. c_l011 - Prot. n. 0025288 del 10/11/2026 09:09 - ARRIVO

e che ai fini dell'esercizio delle attività specifiche della comunità energetica rinnovabile (C.E.R.) di cui al D.Lgs. 199/2021 appartengono ad una delle seguenti categorie: soci cooperatori consumatori: clienti finali titolari di un punto di connessione (POD) alla rete per il consumo di energia elettrica ubicato nel territorio di operatività della Cooperativa; soci cooperatori produttori: produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, in quanto intestatari dell'officina elettrica di produzione o del codice ditta, ove previsti dalla normativa vigente, nonché delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione, ubicato nel territorio di operatività della Cooperativa; soci cooperatori prosumer: i clienti finali titolari di un punto di connessione (POD) alla rete per il consumo di energia elettrica e al contempo produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, nonché delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione, ubicati nel territorio di operatività della Cooperativa".

5. Tanto premesso, il Comune di Surbo (LE), con la deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 29.09.2026, ha conclusivamente statuito: "*1) Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione. 2) Di prendere atto ed approvare lo schema di Statuto della "COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE SURBO Società Cooperativa Benefit" in breve "C.E.R. SURBO Soc. Coop. Benefit", che è allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale. 3) Di dare atto che le somme previste per la redazione e formalizzazione dello Statuto della "COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE SURBO Società Cooperativa Benefit" sono previste alla lettera C) del Quadro economico generale delle spese (voce "Spese connesse alla costituzione della configurazione CER"), di cui al progetto finanziato dalla Regione Puglia; 4) Di dare altresì atto che eventuali successivi apporti finanziari, conferimenti, contribuzioni o assunzioni di obbligazioni a carico dell'Ente dovranno essere oggetto di specifici provvedimenti, corredati dalle necessarie verifiche di natura finanziaria e contabile; 5) Di dare atto che la formale costituzione della "COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE SURBO Società Cooperativa Benefit" dovrà avvenire entro 6 mesi dalla concessione del contributo; 6) Di trasmettere il presente atto alla Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. comma 3 dell'art. 5 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175*". Alla deliberazione, dichiarata "*immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000*" sono poi allegati lo statuto della società (composto da n. 44 articoli) ed il verbale n. 66 del 18.09.2026 del revisore unico reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..

Considerato in

Comune di SURBO - Cod. Amm. c_l011 - Prot. n. 0025288 del 10/11/2026 09:09 - ARRIVO

DIRITTO

1. La normativa di riferimento

1.1 L'art. 5 del d.lgs. 19.08.2016, n. 175 (recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, T.U.S.P.), per come modificato dalla citata legge n. 118/2022 (entrata in vigore il 27 agosto 2022) così dispone:

«1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.

3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287 , e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo.

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle

Comune di SURBO - Cod. Amm. c_l011 - Prot. n. 0025288 del 10/11/2026 09:09 - ARRIVO

altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi. La segreteria della Sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito internet istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni».

2. La funzione della Corte dei conti

2.1 In relazione alle funzioni svolte dalla Corte dei conti nelle vicende in esame, secondo quanto affermato dalle Sezioni riunite in sede di controllo di questa Corte, "*La funzione attribuita alla Corte dei conti dalla novella legislativa ... [ha] il chiaro intento di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'Amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato; ciò in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili. In primo luogo, l'atto deliberativo assume rilevanza sul piano del diritto privato (Corte cost. n. 227/2020); si pensi al riguardo alle conseguenze che la mancanza o l'invalidità dell'atto amministrativo deliberativo produce in termini di nullità ex art. 2332 c.c. della società neocostituita, ove esso riguardi una partecipazione essenziale ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale (art. 7, c. 6, TUSP), ovvero in termini di inefficacia del contratto di acquisto delle partecipazioni (art. 8, c. 2, TUSP). Per altro verso, l'intervento pubblico in una realtà societaria rischia di alterare il meccanismo concorrenziale del mercato (Corte costituzionale sentenza n. 251/2016) e si riverbera sulla finanza pubblica, impegnando risorse derivanti dal bilancio dell'Amministrazione. In questa prospettiva, gli interventi del legislatore in materia di società partecipate si inquadrano nel novero delle politiche di spending review, con un chiaro intento di assicurare una più efficiente gestione e razionalizzazione delle partecipazioni al fine di una riduzione del loro costo per i bilanci pubblici (Corte costituzionale sentenza n. 194/2020). Il TUSP, infatti, punta a contrastare l'aumento ingiustificato del ricorso alle partecipazioni pubbliche, con inefficienze gestionali gravanti, in ultima analisi, sui bilanci degli enti partecipanti (Corte costituzionale n. 86/2022). È alla luce di tale inquadramento che assumono pieno significato le disposizioni dell'art. 5 TUSP le quali impongono un rigoroso onere di motivazione analitica dell'atto in*

Comune di SURBO - Cod. Amm. c_l011 - Prot. n. 0025288 del 10/11/2026 09:09 - ARRIVO

discorso, ora sottoponendolo all'esame della Corte dei conti, per intercettare tempestivamente eventuali criticità, esprimendo valutazioni che potrebbero emergere in sede di controllo sui piani di razionalizzazione ex art. 20 TUSP" (deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022).

2.2 In effetti, la Corte dei conti deve verificare "*che il provvedimento adottato dall'Amministrazione contenga un'analitica motivazione in ordine a:*

a) necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali (come declinate dal precedente art. 4 del medesimo TUSP);

b) ragioni e finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;

c) compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

d) assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Inoltre, la Corte dei conti deve valutare la conformità della delibera inviata a quanto disposto dagli articoli 4, 7 e 8 del TUSP, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa" (deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022).

3. La questione sottoposta dal Comune di Surbo (LE)

3.1 Dopo aver sinteticamente ricordato la normativa di riferimento ed il ruolo della Corte dei conti, è ora necessario passare all'esame della questione sottoposta dal Comune di Surbo (LE), della quale andranno pertanto valutate la relativa ammissibilità soggettiva e quella oggettiva, ulteriori profili preliminari (quali la competenza e l'eventuale sussumibilità in ipotesi di "*espresse previsioni legislative*" *ex* art. 5, comma 1 del T.U.S.P.) e la conformità dell'operazione societaria prospettata rispetto alle attuali disposizioni legislative in materia.

4. Ammissibilità soggettiva

4.1 L'art. 1, comma 1 ("*Le disposizioni del presente decreto hanno a oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta*") e l'art. 2, comma 1, lett. a) ("*Ai fini del presente decreto si intendono per: a) «amministrazioni pubbliche»: le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro*

Comune di SURBO - Cod. Amm. c_l011 - Prot. n. 0025288 del 10/11/2026 09:09 - ARRIVO

consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale") del T.U.S.P. individuano i soggetti tenuti all'osservanza delle disposizioni della medesima normativa, con l'espresso riferimento alle "*amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001*", tra le quali rientra ovviamente anche il Comune di Surbo (LE), odierno richiedente la pronuncia di questa Corte dei conti. Appare pertanto evidente *ictu oculi* l'ammissibilità soggettiva della richiesta avanzata e l'applicabilità della normativa richiamata da parte del Comune di Surbo (LE).

5. Ammissibilità oggettiva

5.1 Secondo l'art. 5, comma 3, primo periodo del T.U.S.P. deve essere trasmesso alla Corte dei conti "*l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta*", laddove per società si intendono "*gli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile*" (art. 2, comma 1, lett. l) del T.U.S.P.) e per partecipazione "*la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi*" (art. 2, comma 1, lett. f) del T.U.S.P.).

5.2 Nella fattispecie in esame, concretantesi nella costituzione da parte del Comune di Surbo (LE) di una "*società cooperativa, a mutualità prevalente*", non vi sono dubbi circa la riconducibilità della medesima nell'ambito di applicazione del citato art. 5, comma 3 del T.U.S.P. dato che l'art. 3, comma 1 prevede espressamente che "*Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa*".

6. Ulteriori verifiche preliminari: competenza ed eventuale sussumibilità in ipotesi di "espresse previsioni legislative" ex art. 5, comma 1 del T.U.S.P.

6.1 Il riparto di competenza in relazione alla pronuncia della Corte dei conti sulle questioni di cui si è detto è contenuto nell'art. 5, comma 4 del T.U.S.P. che così dispone: "*per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli*

Comune di SURBO - Cod. Amm. c_l011 - Prot. n. 0025288 del 10/11/2026 09:09 - ARRIVO

atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi".

6.2 Nella fattispecie oggetto del presente esame, poiché si tratta della costituzione di una "*società cooperativa, a mutualità prevalente*" (art. 1, comma 1 dello statuto) da parte di un ente locale avente sede nella Regione Puglia, ossia il Comune di Surbo (LE), appare incontestabile la competenza di questa Sezione regionale di controllo per la Puglia a conoscere della questione.

6.3 Ulteriore verifica preliminare attiene alla eventuale sussumibilità della fattispecie oggetto della presente pronuncia nelle ipotesi di "*espresse previsioni legislative*" di cui all'art. 5, comma 1 del T.U.S.P. in base al quale "*A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato*".

6.4 A riguardo, va rilevato come nel caso in esame non ricorra una fattispecie sussumibile nell'ambito delle *supra* ricordate ipotesi di "*espresse previsioni legislative*" di cui all'art. 5, comma 1 del T.U.S.P. in quanto non vi è alcuna norma che imponga all'ente locale in esame di costituire una "*società cooperativa, a mutualità prevalente*" per "*consentire ai soci, consumatori e/o produttori di energia, l'accesso, nei modi previsti dall'ordinamento, a forme di autoconsumo diffuso di energia prodotta da fonti rinnovabili*" (si veda, *a contrario*, la deliberazione di questa Sezione regionale di controllo n. 3/2026/PASP laddove vengono evidenziati i requisiti necessari affinché si configurino le ipotesi di "*espresse previsioni legislative*" ai sensi dell'art. 5, comma 1 del T.U.S.P.). L'art. 31, comma 1 del d.lgs. n. 199/2021 (recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, come modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva*

Comune di SURBO - Cod. Amm. c_l011 - Prot. n. 0025288 del 10/11/2026 09:09 - ARRIVO

(UE) 2015/652 del Consiglio"), infatti, prevede la possibilità, e non l'obbligo, per gli enti territoriali di partecipare ad una comunità energetica ("*I clienti finali, ivi inclusi i clienti domestici, hanno il diritto di organizzarsi in comunità energetiche rinnovabili, purché siano rispettati i seguenti requisiti: ... b) la comunità è un soggetto di diritto autonomo i cui soci o membri possono essere persone fisiche, PMI, anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; ... d) la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta e volontaria*", enfasi aggiunta).

6.5 Chiarita la configurabilità del controllo della Corte dei conti nel caso *de quo* e la competenza di questa Sezione regionale di controllo per la Puglia, può passarsi allo specifico esame della conformità dell'operazione societaria prospettata dal Comune di Surbo (LE) rispetto alle attuali disposizioni in materia.

7. I requisiti formali della costituzione della società a partecipazione pubblica

7.1 Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. c) del T.U.S.P. "*La deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con: ... c) deliberazione del consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali*".

7.2 Nel caso in esame, *ut supra* specificato, il Comune di Surbo (LE) con la deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 29.09.2026, ha statuito di procedere alla "*costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile … per la forma giuridica della cooperativa, a mutualità prevalente, da denominarsi "COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE SURBO Società Cooperativa Benefit" in breve "C.E.R. SURBO Soc. Coop. Benefit""*, pertanto operando formalmente in conformità con quanto disposto dall'art. 7, comma 1, lett. c) del T.U.S.P.; tuttavia, dall'analisi approfondita della deliberazione in esame, emerge come la medesima, sia pur avendo quale oggetto la "*Costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile (C.E.R.) di Surbo mediante società cooperativa. Approvazione schema di statuto*", nella sostanza si limiti ad "*approvare lo schema di Statuto della "COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE SURBO Società Cooperativa Benefit" in breve "C.E.R. SURBO Soc. Coop. Benefit", che è allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale*" mancando

Comune di SURBO - Cod. Amm. c_l011 - Prot. n. 0025288 del 10/11/2026 09:09 - ARRIVO

effettivamente espresse statuizioni sulla partecipazione del Comune di Surbo (LE) alla società, sulla relativa misura della partecipazione, sul *quomodo* dell'apporto dell'ente al nuovo veicolo societario, sulla designazione del rappresentante del Comune di Surbo (LE) per la sottoscrizione dell'atto costitutivo, sui soggetti competenti per la nomina degli amministratori di spettanza comunale, ecc.; inoltre, la qualità di "*socio promotore*" menzionata nelle premesse della deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 29.09.2026 non è poi collegata ad alcuna concreta disposizione, determinando pertanto un pericoloso "vuoto" che non appare colmabile *aliunde*.

7.3 Appare pertanto evidente come la deliberazione del Consiglio comunale di Surbo (LE) n. 47 del 29.09.2026 sia in contrasto con il disposto dell'art. 7, comma 3 del T.U.S.P. ai sensi del quale "*L'atto deliberativo contiene altresì l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo, come previsti dagli articoli 2328 e 2463 del codice civile, rispettivamente per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata*".

8. I requisiti tipologici della costituzione della società a partecipazione pubblica

8.1 Dispone l'art. 3 del T.U.S.P.: "*1. Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.*

2. Nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore. Nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale".

8.2 Nella fattispecie in esame, lo statuto non specifica se la "*società cooperativa, a mutualità prevalente*" in oggetto abbia la forma di una società per azioni o di una società a responsabilità limitata, tuttavia, in assenza di una scelta espressa, ai sensi del comma 1 dell'art. 2519 del codice civile "*Alle società cooperative, per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni*". In tal senso militano, del resto, pure le previsioni dello statuto medesimo che contemplano un consiglio di amministrazione avente dai 5 agli 11 membri (art. 31), un collegio sindacale eventuale (art. 36) ed un sistema di revisione legale coerenti con il modello della società per azioni. Si osserva, comunque, per

Comune di SURBO - Cod. Amm. c_l011 - Prot. n. 0025288 del 10/11/2026 09:09 - ARRIVO

completezza, che l'art. 2519, comma 2 del codice civile consente allo statuto di prevedere l'applicazione, in quanto compatibili, delle norme sulla società a responsabilità limitata nelle cooperative con meno di venti soci cooperatori o con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro: scelta che lo statuto in esame non ha operato e che, in ragione delle dimensioni plausibili della costituenda società cooperativa, avrebbe dovuto essere espressamente valutata; comunque si può rilevare che, sia pur nel silenzio dello statuto sulla forma societaria scelta, il medesimo appaia conforme al citato art. 3, comma 1 del T.U.S.P..

9. I requisiti teleologici della costituzione della società a partecipazione pubblica e la relativa compatibilità con la disciplina euro-unitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese

9.1 Per quanto riguarda i requisiti teleologici della vicenda in esame, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del T.U.S.P. "*Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*".

9.2 Inoltre, il successivo comma 7 del medesimo art. 4 del T.U.S.P. espressamente prevede: "*Sono altresì ammesse le partecipazioni, dirette e indirette, nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici e, nel rispetto dei princìpi di concorrenza e apertura al mercato, le attività, le forniture e i servizi direttamente connessi e funzionali ai visitatori e agli espositori, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili*". Nel caso di specie, lo statuto della costituenda società appare formalmente conforme alla previsione di cui all'art. 4, comma 7 del T.U.S.P. ("*partecipazioni, dirette … nelle società aventi per oggetto sociale prevalente … la produzione di energia da fonti rinnovabili*") in quanto il già citato art. 31, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 199/2021 annovera espressamente gli enti territoriali tra i possibili soci o membri delle comunità energetiche rinnovabili. Sul punto il Collegio osserva tuttavia che l'attività tipica di una comunità energetica rinnovabile, come del resto ammesso pure dal Comune di Surbo (LE) sia nella deliberazione consiliare che nello statuto, sia la condivisione dell'energia prodotta da impianti nella disponibilità della comunità e la valorizzazione dell'energia condivisa e non necessariamente solo la produzione di

Comune di SURBO - Cod. Amm. c_l011 - Prot. n. 0025288 del 10/11/2026 09:09 - ARRIVO

energia da fonti rinnovabili cui il comma 7 dell'art. 4 del T.U.S.P. espressamente si riferisce: la riconducibilità al detto comma 7 non può quindi darsi per scontata e avrebbe dovuto essere argomentata in modo specifico dall'ente. Inoltre, la deliberazione del Consiglio comunale di Surbo (LE) non ha neppure indicato quale delle categorie del comma 2 dell'art. 4 del T.U.S.P. (in particolare la produzione di un servizio di interesse generale o l'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente) fondi la partecipazione, né quale funzione fondamentale o compito del Comune di Surbo (LE) ai sensi degli artt. 3 e 13 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. essa sia chiamata a soddisfare. Appare pertanto evidente come l'ente in esame non abbia soddisfatto il requisito del "*rigoroso onere di motivazione analitica dell'atto in discorso*" (Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022).

9.3 Sempre con riferimento alla fattispecie in esame, l'art. 6 dello statuto in oggetto comprende, accanto alle funzioni tipiche di una comunità energetica rinnovabile, altre attività non riconducibili a tale nucleo di materie e non attinenti neppure alle funzioni dell'ente comunale, quali "*lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi ad alto valore tecnologico, … tecnologia blockchain … attraverso alcuni algoritmi chiamati smart contract, … mobilità condivisa che include applicazioni MaaS (Mobility-as-a-Service), biciclette, scooter, automobili, ecc. … attività di ricerca … operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali … prestiti dai soci*". La qualificazione di tali ulteriori attività come "*strumentali o accessorie*" non appare tuttavia verificabile in assenza di criteri oggettivi di riferimento in quanto l'ampiezza dell'elenco si pone in evidente contrasto con la previsione dell'art. 4, comma 1 del T.U.S.P.; del resto, lo stesso art. 1 dello statuto, che fa espressamente riferimento ad un "*ecosistema dell'innovazione dinamico e competitivo*", conferma una vocazione della società estranea ai fini istituzionali di un ente locale ed anche la clausola che richiama il T.U.S.P. "*in quanto applicabile*" (art. 4 dello statuto), quasi in via residuale rispetto ad altre norme, non vincola gli organi sociali al rispetto dell'indicato dettato normativo, consentendo pertanto alla società, in qualsiasi momento, di decidere di privilegiare, ad esempio, alcune attività piuttosto che altre o addirittura di modificare l'oggetto sociale del veicolo societario.

9.4 Con riferimento alle comunità energetiche rinnovabili, poi, la giurisprudenza contabile ha chiarito che tali organismi possono svolgere una

Comune di SURBO - Cod. Amm. c_l011 - Prot. n. 0025288 del 10/11/2026 09:09 - ARRIVO

finalità pubblica purché la correlata motivazione dimostri "*che si tratta di attività di produzione e fornitura di un bene (nel caso di specie, l'energia elettrica) che, in relazione al territorio di riferimento, non sarebbe svolta dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbe espletata a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, e che il Comune, nell'ambito delle competenze attribuite dalla legge (cfr. art. 3 e 13 del d.lgs. n. 267 del 2000), assume come necessaria per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento*" (Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 201/2017); il Collegio è consapevole che tale specifico precedente sia anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 199/2021 e che il quadro normativo delle comunità energetiche si sia nel frattempo ampliato e consolidato, tuttavia esso conserva valore per il principio generale (tutt'ora immutato) che ne è alla base, secondo cui spetta all'ente dimostrare in concreto la necessità dell'intervento rispetto ai bisogni della collettività amministrata (in tal senso sono pure, tra le più recenti, la deliberazione n. 229/2026/PASP della Sezione regionale di controllo per la Lombardia e la deliberazione n. 266/2025/PASP della Sezione regionale di controllo per la Sardegna). Nel caso in esame, il Comune di Surbo (LE) non ha offerto alcun elemento oggettivo idoneo a dimostrare tale necessità in quanto sia la deliberazione n. 47 del 29.09.2026 che lo statuto contengono generici richiami alla normativa di riferimento, senza che venga fornito alcun dato o parametro atto a comprovare che in assenza di intervento pubblico l'attività in esame non sarebbe svolta o lo sarebbe a condizioni differenti: ciò si traduce in una omessa o insufficiente motivazione poiché l'atto si appalesa apodittico, contenendo mere ripetizioni delle disposizioni normative di riferimento, avulse dal contesto specifico e dalla realtà territoriale dell'ente.

9.5 Ai sensi dell'art. 5, comma 2 del T.U.S.P. "*L'atto deliberativo … dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate*".

9.6 Nel caso in esame, tuttavia, il Comune di Surbo (LE) nulla ha riferito né circa l'eventuale consultazione pubblica né circa la compatibilità dell'operazione societaria in parola con le norme euro-unitarie, rendendo pertanto di fatto non

Comune di SURBO - Cod. Amm. c_l011 - Prot. n. 0025288 del 10/11/2026 09:09 - ARRIVO

possibile al Collegio esprimersi in merito. La questione, del resto, si appalesa assai rilevante in quanto la società svolgerà attività di produzione, condivisione e vendita di energia, accederà ad incentivi pubblici e potrebbe disporre di beni dell'ente, con ricadute assai evidenti per il patrimonio del Comune di Surbo (LE).

10. I requisiti di sostenibilità finanziaria, convenienza economica e compatibilità con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa

10.1 Com'è stato già rilevato, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del T.U.S.P. "*l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa*" (enfasi aggiunta).

10.2 Inoltre, "*le valutazioni circa "la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria" dell'operazione di investimento in una società neocostituita o già esistente, da cui conseguono anche quelle relative alle possibilità alternative della gestione diretta o esternalizzata e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, costituiscono un onere gravante sull'Amministrazione interessata all'operazione; quest'ultima è tenuta ad effettuare i necessari approfondimenti istruttori che devono sorreggere la scelta e confluire nella motivazione analitica dell'atto deliberativo conclusivo, da sottoporsi poi alla nuova forma di scrutinio riservata alla Corte dei conti*" (Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022). In particolare, sempre secondo la medesima deliberazione, "*il concetto di sostenibilità finanziaria assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell'operazione di investimento societario che l'Amministrazione intende effettuare; l'altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato. Sotto il primo versante, la sostenibilità finanziaria si riferisce alla capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale di previsione, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne*

Comune di SURBO - Cod. Amm. c_l011 - Prot. n. 0025288 del 10/11/2026 09:09 - ARRIVO

costituiscono l'oggetto sociale … Nel caso delle società a partecipazione pubblica, poi, la valutazione della sostenibilità finanziaria prospettica dell'attività, intesa come idoneità a preservare l'equilibrio tra ricavi e costi, assume rilievo particolarmente pregnante ... Così definita, la sostenibilità finanziaria sul piano oggettivo dell'operazione di investimento societario deve essere attentamente scandagliata dall'Amministrazione pubblica, nell'ambito del proprio iter istruttorio interno, facendo ricorso agli strumenti messi a disposizione dalle scienze aziendalistiche. Tra di essi, senza pretesa di esaustività, va richiamata la necessità che l'atto deliberativo di costituzione societaria o di acquisizione di partecipazioni sia quanto meno suffragato dallo sviluppo di un approfondito Business Plan (o di forme analoghe di analisi di fattibilità) dell'attività di impresa che si intende avviare o proseguire. Trattasi di uno strumento di programmazione sia strategica sia finanziaria che persegue la finalità di supportare le analisi di fattibilità tecnica ed economico-finanziaria concernenti investimenti complessi e di durata pluriennale, consistenti tanto in nuove iniziative imprenditoriali (start-up) quanto in acquisizioni di realtà esistenti o nella loro espansione. Lo strumento del Business Plan (di seguito anche BP) è stato da tempo recepito dal legislatore, soprattutto nel settore delle agevolazioni all'impresa ... Sotto il secondo profilo, come accennato, la sostenibilità finanziaria dell'operazione di costituzione o di acquisto di partecipazioni societarie deve essere valutata con riguardo alla situazione specifica dell'Amministrazione procedente. Dovrà, in tale sede, darsi conto della compatibilità degli investimenti finanziari iniziali e dei successivi trasferimenti eventualmente previsti nel BP con gli strumenti di bilancio, tenendo anche conto dei profili di onerosità indiretta eventualmente scaturenti dall'acquisizione della qualifica di socio, ad esempio quelli di carattere organizzativo per l'esercizio delle ordinarie funzioni di controllo sull'organismo partecipato (si pensi a titolo esemplificativo al sistema di controllo interno sulle società partecipate non quotate ai sensi dell'art. 147-quater del TUEL). In questo ambito valutativo, le amministrazioni locali devono considerare anche gli accantonamenti che saranno tenute a stanziare, ai sensi dell'art. 21 TUSP, a fronte di eventuali perdite evidenziate nel BP negli esercizi successivi a quello di costituzione della società o acquisizione della partecipazione". Circa la valutazione della convenienza economica dell'operazione, vanno considerate sia l'efficacia della soluzione individuata rispetto alle esigenze e agli scopi dell'ente sia il corretto impiego delle risorse pubbliche (ossia l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa).

10.3 Conclusivamente, sempre secondo la deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 delle Sezioni riunite in sede di controllo, "*Quanto al*

Comune di SURBO - Cod. Amm. c_l011 - Prot. n. 0025288 del 10/11/2026 09:09 - ARRIVO

profilo della sostenibilità finanziaria, la verifica deve aver ad oggetto il piano finanziario sviluppato dall'Amministrazione, valutandone la completezza e l'adeguatezza di approfondimento. Il requisito della completezza implica la verifica che l'istruttoria condotta dall'Amministrazione contenga tutti gli elementi informativi per la comprensione del progetto deliberato. Il parametro dell'adeguatezza, invece, si riferisce alla valutazione dell'intensità degli approfondimenti istruttori richiesti, da modularsi in chiave proporzionale rispetto al grado di complessità dell'operazione societaria deliberata. Ulteriori profili di scrutinio ad opera della competente sezione di controllo della Corte dei conti attengono all'affidabilità e attendibilità del Business Plan o di altra documentazione istruttoria relativa alla fattibilità economico-finanziaria dell'operazione. Il criterio dell'affidabilità attiene al procedimento per la formulazione delle proiezioni del piano, sotto il profilo dei dati utilizzati e del metodo di elaborazione; quello dell'attendibilità, invece, postula una valutazione complessiva di coerenza, ragionevolezza e compatibilità delle conclusioni che l'Amministrazione trae in merito alla sostenibilità finanziaria dell'operazione. … Quanto all'accezione soggettiva della sostenibilità finanziaria, l'esame della Corte dei conti è teso alla verifica della copertura delle spese legate all'investimento societario a carico del bilancio dell'Amministrazione procedente e al rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio anche in chiave prospettica. Nella direzione della valutazione di convenienza economica, lo scrutinio dell'atto deliberativo è teso ad accertare che l'istruttoria dell'Amministrazione abbia confrontato i risultati economici prevedibilmente derivanti dalle varie possibili forme di gestione tenendosi conto della qualità del servizio erogato e del diverso grado di efficienza nello svolgimento attraverso l'uno o l'altro strumento, mediante un calcolo dettagliato dei costi e dei benefici di ciascuno di essi".

10.4 Passando alla fattispecie in esame, va preliminarmente rilevato come le comunità energetiche rinnovabili siano soggetti di diritto autonomi, aventi quale obiettivo principale "*quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari*" (art. 31, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 199/2021); per l'art. 2, comma 2, punto n. 16, della direttiva euro-unitaria n. 2001 dell'11 dicembre 2018 la comunità energetica rinnovabile è un "*soggetto giuridico: a) che, conformemente al diritto nazionale applicabile, si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione; b) i cui azionisti o membri sono persone fisiche, PMI o*

Comune di SURBO - Cod. Amm. c_l011 - Prot. n. 0025288 del 10/11/2026 09:09 - ARRIVO

autorità locali, comprese le amministrazioni comunali; c) il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari"; nel considerando n. 71 della medesima direttiva è pure precisato che "*le caratteristiche specifiche delle comunità locali che producono energia rinnovabile, in termini di dimensioni, assetto proprietario e numero di progetti, possono ostacolarne la competitività paritaria con gli operatori di grande taglia, segnatamente i concorrenti che dispongono di progetti o portafogli più ampi. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di scegliere una qualsiasi forma di entità per le comunità di energia rinnovabile a condizione che tale entità possa, agendo a proprio nome, esercitare diritti ed essere soggetta a determinati obblighi*"; la citata direttiva n. 2001 del 2018 ha quindi previsto modelli organizzativi sperimentali ed innovativi, caratterizzati dal decentramento decisionale ed operativo, volti a fornire benefici alle comunità locali, con una partecipazione aperta e condivisa da parte di più soggetti, pubblici e privati, i quali formano comunità di utenti e consumatori di energie rinnovabili; l'obiettivo euro-unitario viene realizzato, dunque, attraverso la costituzione, con le modalità previste dai singoli ordinamenti degli Stati membri dell'Unione europea, di comunità di energia rinnovabile quali figure organizzative basate su una partecipazione aperta e volontaria della collettività a livello locale, volte a soddisfare i propri bisogni energetici attraverso la produzione ed il consumo condiviso di energia derivante da fonti rinnovabili, oltre che a valorizzare l'energia elettrica condivisa, in virtù di incentivazioni tariffarie previste per la remunerazione dell'impiego condiviso di energia da fonti rinnovabili (in tal senso, si veda ad esempio il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 16.09.2020 di "*Individuazione della tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili, in attuazione dell'articolo 42-bis, comma 9, del decreto-legge n. 162/2019, convertito dalla legge n. 8/2020*"). A livello nazionale, le comunità energetiche rinnovabili sono state dapprima disciplinate dall'art. 42-*bis* del d.l. n. 162 del 2019 (recante "*Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica*") convertito con legge n. 8 del 2020 e successivamente dal già citato art. 31 del d.lgs. n. 199 del 2021. In sintesi, le comunità energetiche raggruppano (anche attraverso soggetti aggregatori) produttori e/o consumatori di energia elettrica derivante da

Comune di SURBO - Cod. Amm. c_l011 - Prot. n. 0025288 del 10/11/2026 09:09 - ARRIVO

fonti rinnovabili pure per esercitare in modo istituzionalizzato alcune attività (che includono generazione, distribuzione, consumo, vendita e conservazione dell'energia) il cui obiettivo finale è quello di fornire alla comunità e all'area locale in cui la comunità opera benefici di tipo economico, sociale ed ambientale; si tratta pertanto di configurazioni organizzative aperte e volontarie, nel rispetto dei requisiti tecnici disciplinati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (A.R.E.R.A.) e dal Gestore dei Servizi Elettrici (G.S.E.). Come si è visto, dunque, le comunità energetiche rinnovabili sono soggetti giuridici autonomi rispetto ai propri partecipanti, costituite al fine di perseguire l'obiettivo principale di fornire benefici ambientali, economici e sociali ai soci o membri o alle aree locali in cui operano.

10.5 Il legislatore regionale pugliese è intervenuto sul tema con la legge regionale 9 agosto 2019, n. 45 (recante la "*Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche*"); in particolare, "*La Regione Puglia riconosce le comunità energetiche rinnovabili (CER), quali pilastri di un sistema energetico decentrato, resiliente, solidale, fondato sul principio della responsabilità intergenerazionale*" (art. 1, comma 1) e "*favorisce, promuove e sostiene l'istituzione di comunità energetiche rinnovabili. In particolare, la Regione: a) favorisce iniziative per la formazione ed il rafforzamento delle competenze degli enti locali e delle professionalità coinvolte nelle procedure di avvio, costituzione, gestione ed animazione delle CER; b) promuove la stipula di accordi con gli enti locali, finalizzati a offrire ai cittadini il supporto informativo, tecnico e di orientamento per la realizzazione di nuove comunità energetiche rinnovabili; c) favorisce forme di cooperazione, collaborazione e partenariato pubblico-privato; d) promuove il coinvolgimento attivo degli enti del terzo settore attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione, ai sensi dell' articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo settore); e) sostiene le comunità energetiche rinnovabili, con priorità per quelle a forte valenza sociale e territoriale di cui al successivo comma 3, nella fase di costituzione, nella predisposizione dei progetti e della documentazione correlata, nell'acquisto e nell'installazione degli impianti di produzione ed accumulo dell'energia e delle tecnologie necessarie alla realizzazione dei servizi di gestione e monitoraggio delle comunità e di efficientamento energetico*" (art. 3, commi 1 e 2) prevedendo altresì, per quanto qui rileva, contributi e finanziamenti dedicati.

10.6 Tornando all'esame del caso specifico, come si è rilevato *supra*, né la disciplina euro-unitaria né quella nazionale né quella regionale pugliese indicano

Comune di SURBO - Cod. Amm. c_l011 - Prot. n. 0025288 del 10/11/2026 09:09 - ARRIVO

espressamente la forma giuridica che le comunità energetiche rinnovabili debbono assumere, essendo possibile "*scegliere una qualsiasi forma di entità per le comunità di energia rinnovabile*" (considerando n. 71 della direttiva euro-unitaria n. 2001 del 2018). Chiarito pertanto che una comunità energetica rinnovabile non necessariamente debba essere costituita in forma societaria, il Comune di Surbo (LE), pur affermando che "*il D.Lgs. 199/2021 e s.m.i., norma cardine in tema di CER, non impone una forma di persona giuridica obbligatoria*", in assenza di qualsivoglia motivazione a riguardo, tautologicamente afferma "*per la costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile nel territorio di Surbo, questa Amministrazione ha optato per la forma giuridica della cooperativa, a mutualità prevalente*"; del resto, dalla documentazione inviata dall'ente, non risulta, né l'ammontare della quota di capitale che il Comune di Surbo (LE) intende sottoscrivere, né il numero delle quote, né il numero dei soci, né il capitale sociale del costituendo veicolo societario. L'art. 22 dello statuto prevede che il capitale sociale sia formato "*dalle quote di partecipazione dei soci cooperatori, del valore nominale di euro [importo da definire] ciascuna, comunque non inferiore a euro 25,00*" e dai conferimenti dei soci sovventori; lo statuto presenta pertanto un elemento indefinito, che ne impedisce la valutazione. Il Collegio rileva che, ai sensi degli artt. 2521 e 2522 del codice civile, l'atto costitutivo della cooperativa deve indicare, tra l'altro, la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio ed i versamenti eseguiti, e che per costituire una cooperativa sono necessari almeno nove soci (tre se persone fisiche e con adozione delle norme sulla società a responsabilità limitata). Pur se l'atto costitutivo non risulti predisposto e tali requisiti non possano ritenersi violati dall'atto inviato, tuttavia la deliberazione del Consiglio comunale, assumendo la decisione di costituire la società, avrebbe dovuto indicare almeno la misura dell'impegno del Comune di Surbo (LE), la compagine sociale prevista ed il capitale da sottoscrivere, in assenza dei quali la scelta non è suscettibile di alcuna fondata verifica né quantificazione da parte del Collegio.

10.7 Del resto, qualora si decida la costituzione di una "*società cooperativa, a mutualità prevalente*", come accade nel caso in esame, tale operazione "*deve essere analiticamente motivat[a] con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità*

Comune di SURBO - Cod. Amm. c_l011 - Prot. n. 0025288 del 10/11/2026 09:09 - ARRIVO

finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa" (art. 5, comma 1 del T.U.S.P.).

10.8 Il Comune di Surbo (LE), oltre a non aver prodotto alcun piano economico-finanziario o forme analoghe di analisi di fattibilità, si è limitato ad affermare tautologicamente che "*la partecipazione di un ente locale a una società cooperativa ricade nel perimetro del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, il cui art. 3, comma 1, consente alle amministrazioni pubbliche di partecipare a società "costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa", mentre l'art. 4, comma 7, ammette le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente, tra l'altro, la produzione di energia da fonti rinnovabili*", affermazione questa che dimostra l'ammissibilità astratta del modello ma non esonera l'ente dal dimostrare la necessità e la convenienza della scelta concreta posta in essere. Com'è stato condivisibilmente affermato, infatti, "*le meritevoli finalità, cui le comunità energetiche sono volte, non sono sufficienti di per sé a suffragare le ragioni fondanti la costituzione della società*" (Sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazione n. 159/2025/PASP).

10.9 Com'è evidente, non è stata fornita alcuna informazione circa le valutazioni condotte in merito alla situazione prospettica (economica, patrimoniale e finanziaria) della società che il Comune di Surbo (LE) intende costituire, secondo una visione dinamica.

10.10 Ciò rilevato, l'assenza di un piano economico–finanziario o, comunque, di documentazione equivalente che consenta di reperire *aliunde* gli elementi da valutare (in termini di completezza e adeguatezza), non consente di poter effettuare alcun effettivo esame circa "*le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria*" né di "*dare conto della compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa*".

10.11 In effetti, anche l'assenza di un'analisi comparativa delle (eventuali) alternative gestionali valutabili ai fini dell'operazione in esame non consente al Collegio di potersi esprimere sulla presente fattispecie: manca infatti un confronto tra i risultati economici prevedibilmente derivanti dalle varie possibili forme di gestione (ad esempio: adesione ad una comunità già costituita, convenzione con una

Comune di SURBO - Cod. Amm. c_l011 - Prot. n. 0025288 del 10/11/2026 09:09 - ARRIVO

comunità energetica, costituzione di un ente di diverso tipo o mero ruolo di facilitatore dell'ente senza ingresso nella compagine sociale) che tenga altresì conto del diverso grado di efficienza nello svolgimento delle previste attività attraverso l'uno o l'altro strumento, mediante un calcolo dettagliato dei costi e dei benefici di ciascuno di essi.

10.12 L'accertata assenza dei minimi e basilari elementi informativi circa la prospettata operazione societaria da parte del Comune di Surbo (LE) rende fondato, pertanto, un giudizio negativo riguardo all'intera fattispecie, anche alla luce di quanto si è ulteriormente rilevato e che meglio verrà esposto *infra*.

11. Ulteriori criticità rilevate

11.1 La deliberazione del Consiglio comunale di Surbo (LE) n. 47 del 29.09.2026 presenta ulteriori criticità, per come meglio specificate nel prosieguo.

11.2 *In primis*, dallo statuto in esame emergono poteri di *governance* in capo al Comune di Surbo (LE), tuttavia la deliberazione di approvazione del medesimo statuto non indica quale apporto l'ente conferisca né quale vantaggio tragga dalla costituzione della detta società. Non risulta, infatti, che l'ente sia consumatore o *prosumer* né che metta a disposizione coperture, aree o impianti per la produzione di energia rinnovabile, né che ottenga una riduzione misurabile della propria spesa energetica. Senza un apporto o un beneficio diretto e senza che l'iniziativa risponda ad un bisogno specifico della collettività amministrata, la partecipazione al nuovo veicolo societario si configura come mera adesione di principio, insufficiente ad integrare la stretta necessità richiesta dalla normativa di riferimento.

11.3 Lo statuto in esame, poi, appare in contrasto con la deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 29.09.2026: infatti, mentre secondo quest'ultima "*l'obiettivo principale della Cooperativa è, quindi, fornire come comunità di energia rinnovabile benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità ai soci ed alle aree locali*", lo statuto fa più volte riferimento al "*territorio di operatività della Cooperativa*" senza tuttavia mai specificarne l'estensione: pertanto, potrebbero teoricamente diventare soci anche soggetti non aventi alcun legame con l'ambito territoriale del Comune di Surbo (LE), in tal modo vanificando l'obiettivo individuato dalla deliberazione del Consiglio comunale e soprattutto garantendo benefici a soggetti non appartenenti alla collettività amministrata, la cui riconduzione alle finalità istituzionali del Comune di Surbo (LE) non è pertanto dimostrata.

Comune di SURBO - Cod. Amm. c_l011 - Prot. n. 0025288 del 10/11/2026 09:09 - ARRIVO

11.4 Com'è previsto anche a livello regionale, la Regione Puglia "*favorisce, promuove e sostiene l'istituzione di comunità energetiche rinnovabili al fine di: a) agevolare e rafforzare la produzione distribuita, lo scambio, l'accumulo e la cessione di energia rinnovabile per l'autoconsumo; b) contribuire al raggiungimento dell'obiettivo della neutralità carbonica netta entro il 2050; c) contrastare il fenomeno della povertà energetica; d) promuovere nuove forme di efficientamento e di riduzione dei consumi energetici; e) favorire l'accettabilità sociale delle fonti e degli impianti di produzione di energie rinnovabili*" (art. 1, comma 2 della legge regionale 9 agosto 2019, n. 45). Nello statuto in esame vi è un riferimento alla destinazione delle risorse a progetti locali (art. 5: "*L'eventuale importo della tariffa premio … sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione*") ed al contrasto alla "*povertà energetica*" (art. 6) senza tuttavia la previsione di quote minime, tempi e/o meccanismi di verifica; tali elementi, del resto, qualificano l'iniziativa come rispondente a funzioni di interesse per la comunità amministrata ma, poiché sono rimessi alla discrezionalità degli organi sociali nei quali il Comune di Surbo (LE) non dispone della maggioranza, rendono praticamente *inutiliter data* le previsioni stesse.

11.5 A conferma di quanto rilevato *supra*, si evidenzia come il Comune di Surbo (LE) non detenga il controllo della società, avendo un solo voto in assemblea (art. 29 dello statuto) e potendo nominare solo un terzo degli amministratori (art. 31): ne consegue che l'ente non può garantire che l'attività sociale resti nei limiti dell'art. 4 del T.U.S.P. e pertanto l'assenza di una clausola statutaria di salvaguardia rende il vincolo di scopo di cui al T.U.S.P. non garantito. La stessa conclusione, per altro verso, rende dubbia la qualificazione della società come avente "*controllo pubblico*", sulla quale la deliberazione non si esprime: ciò non toglie che, anche in assenza di controllo, la dimensione dell'organo amministrativo (da 5 a 11 componenti) e l'eventuale previsione di compensi (artt. 26, 31 e 32 dello statuto) pongano un tema di economicità e di coerenza con i princìpi dell'art. 11 T.U.S.P., di cui la motivazione avrebbe dovuto necessariamente dare conto.

11.6 Si rileva ulteriormente che, con riferimento alla qualifica di "*società benefit*" ai sensi dell'art. 1, commi 376-384 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)*"), prevista dagli artt. 1 e 6 dello statuto in esame, tale qualifica

Comune di SURBO - Cod. Amm. c_l011 - Prot. n. 0025288 del 10/11/2026 09:09 - ARRIVO

non costituisce una *species societatis* autonoma, bensì rappresenta un elemento ulteriore e rilevante per differenti aspetti (quali ad esempio quelli della *governance* e della rendicontazione) che non incidono sulla verifica di conformità all'art. 3, comma 1 del T.U.S.P. né esonerano l'ente dall'onere di dimostrare la necessità della (costituzione della) società per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 4, comma 1 e art. 5, comma 1 del T.U.S.P.). Le finalità di beneficio comune indicate dall'art. 6 dello statuto, del resto, risultano formulate in termini generali, senza indicatori specifici di risultato, quote minime e/o verifiche *ex post* e non possono quindi supplire alla motivazione analitica richiesta dalla legge. L'art. 1 dello statuto collega poi a finalità di beneficio comune lo sviluppo di servizi ad alto valore tecnologico in un "*ecosistema dell'innovazione dinamico e competitivo*", accentuando l'estraneità dell'oggetto alle funzioni dell'ente (si veda in tal senso quanto già rilevato *supra* nel precedente punto n. 9.3). Inoltre, la qualifica di "*società benefit*" ai sensi dell'art. 1, commi 376-384 della citata legge n. 208/2015 comporta ulteriori adempimenti (quali, ad esempio, l'individuazione di un soggetto responsabile ai sensi del secondo periodo del comma 380, la predisposizione di una relazione annuale concernente il perseguimento del beneficio comune con valutazione dell'impatto secondo *standard* esterni ai sensi del comma 382, ecc.), i cui costi e la cui incidenza sull'equilibrio economico-finanziario della società non risultano affatto considerati e che, in assenza di un piano economico-finanziario, rappresentano pertanto una ulteriore criticità che affligge l'intera operazione.

11.7 Come si è già accennato, poi, l'indeterminatezza del valore delle quote e dell'impegno finanziario del Comune di Surbo (LE) e l'assenza di un piano economico-finanziario impediscono di valutare la sostenibilità dell'operazione societaria prospettata e di escludere alternative meno onerose, come una convenzione con la comunità energetica rinnovabile o una partecipazione di altro tipo.

11.8 Si rileva altresì l'assenza di previsioni di spesa a carico dell'ente e non viene specificato il numero di quote o l'unica quota che il Comune di Surbo (LE) sottoscriverà: ciò si risolve in una ipotesi di assenza di copertura finanziaria e mancanza di sostenibilità dell'operazione. Né il punto n. 4 del dispositivo della deliberazione del Consiglio comunale, che rinvia a "*specifici provvedimenti*" l'assunzione di apporti, conferimenti, contribuzioni e obbligazioni, supplisce alla

Comune di SURBO - Cod. Amm. c_l011 - Prot. n. 0025288 del 10/11/2026 09:09 - ARRIVO

rilevata carenza: la verifica di sostenibilità richiesta dall'art. 5, comma 1 del T.U.S.P. dev'essere infatti compiuta *ex ante*, al momento della decisione di partecipare ad una nuova compagine societaria. Il contributo regionale di € 58.800,00, inoltre, è destinato a studi, comunicazione e spese amministrative, legali e notarili di avvio, e non copre né la sottoscrizione del capitale né i costi di funzionamento della società. È appena il caso di ricordare che "*l'individuazione della copertura deve essere contestuale alla previsione dell'onere, oltreché congrua e attendibile (sentenze n. 226, n. 156 e n. 106 del 2021 e n. 197 del 2019)*" (Corte costituzionale, sentenza n. 51 del 2023).

11.9 Dalla documentazione trasmessa non risulta essere stata effettuata alcuna analisi sulla costituzione della "*società cooperativa, a mutualità prevalente, da denominarsi "COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE SURBO Società Cooperativa Benefit" in breve "C.E.R. SURBO Soc. Coop. Benefit", in cui il Comune di Surbo svolgerà il ruolo di socio promotore*" anche in termini prospettici, ossia in chiave di possibili scenari successivi e prodromici in relazione al verificarsi di eventuali future perdite. Sotto questo profilo, il Collegio osserva che, se è pur vero che ai sensi dell'art. 2518 del codice civile, per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il proprio patrimonio, sicché l'esposizione diretta dell'ente è in linea di principio limitata al valore della quota sottoscritta (l'art. 10 dello statuto prevede l'obbligo di "*versare la quota sottoscritta*"), nello statuto medesimo sono però presenti ulteriori fonti di eventuale onerosità, quali il finanziamento da parte dei soci (art. 6: "*La Cooperativa può ricevere prestiti dai soci*"), l'imputazione delle perdite anche al fondo dei sovventori (art. 20) e la possibilità di emettere strumenti finanziari e quote di sovvenzione, che potrebbero in futuro porre a carico dell'ente nuovi apporti, di ammontare indefinito. La deliberazione in esame non dà conto né di tali scenari né degli accantonamenti prudenziali ai sensi dell'art. 21 del T.U.S.P..

11.10 Tali situazioni, com'è evidente, sono state tenute in primaria considerazione dal legislatore il quale ha creato una netta separazione tra il patrimonio delle società (a partecipazione) pubblica ed il patrimonio degli enti partecipanti: il già ricordato art. 3, comma 1 del T.U.S.P., ad esempio, dispone che "*Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa*", in tal modo escludendo con un'enunciazione *a contrario* la configurabilità di modelli inquadrabili nell'alveo delle società di persone in

Comune di SURBO - Cod. Amm. c_l011 - Prot. n. 0025288 del 10/11/2026 09:09 - ARRIVO

relazione alla P.A., proprio per evitare che in capo ad un socio pubblico possano sussistere ipotesi di responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, che devono trovare fisiologico adempimento attraverso entrate generate dall'ordinaria attività societaria.

11.11 Ulteriore elemento che conferma tale ricostruzione è dato dal disposto dell'art. 14 del T.U.S.P., laddove viene ampiamente regolamentata la fase della crisi d'impresa delle società a partecipazione pubblica ed in particolare viene rigidamente disciplinato il passaggio di risorse finanziarie dal patrimonio dei soci-enti pubblici a quello dei concreti veicoli societari, in quanto "*La ratio è di impedire che, attraverso aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito o il rilascio di garanzie in favore di società in perdita strutturale, venga meno l'effetto segregativo, proprio dell'autonomia finanziaria delle società di capitali, facendo refluire i debiti della società sul bilancio dell'ente socio ... per la tutela delle risorse pubbliche, poiché preserva il bilancio dell'ente socio dal rischio di dover rispondere di un debito altrui*" (Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 19/SSRRCO/QMIG/2023).

11.12 Il parere del revisore dei conti allegato (verbale n. 66 del 18.09.2026), reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3, del d.lgs. n. 267/2000, non colma poi le lacune sopra indicate in quanto: *(i)* il dispositivo esprime parere favorevole su una diversa relazione ossia sul "*Fondo Risorse Decentrate anno 2026 – Costituzione e rispetto dei limiti*", completamente estranea rispetto all'oggetto del parere medesimo; *(ii)* non contiene alcuna valutazione di sostenibilità finanziaria della partecipazione né di compatibilità con gli equilibri di bilancio; *(iii)* richiama in premessa un "*decreto CER del 24 gennaio 2024*" senza correlarlo al d.m. 7 dicembre 2023, n. 414, citato nello statuto; *(iv)* la raccomandazione sul "*rispetto del termine dei 60 giorni per l'invio della delibera […] alla Corte dei Conti*" risulta poi inesatta, poiché il termine di sessanta giorni è quello entro cui la Corte delibera, decorrente dal ricevimento dell'atto; la deliberazione consiliare si limita a richiamare il verbale come espresso ai sensi dell'art. 239 senza dar conto di tali profili ed i pareri di regolarità tecnica e contabile sono privi di ulteriori specificazioni ed utilità.

11.13 Si evidenzia inoltre come il Consiglio comunale di Surbo abbia dichiarato "*immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000*" la propria deliberazione n. 47 del 29.09.2026: ciò, tuttavia, non vale a comprimere gli effetti del controllo *ex lege* affidato a questa Corte (art. 5, commi 3 e

Comune di SURBO - Cod. Amm. c_l011 - Prot. n. 0025288 del 10/11/2026 09:09 - ARRIVO

4 del T.U.S.P.); la deliberazione non dà atto, poi, dell'invio del provvedimento all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, prescritto dall'art. 5, comma 3 del T.U.S.P..

12. Conclusioni

12.1 In conclusione, a fronte di quanto *supra* rilevato e con riserva di ogni ulteriore eventuale valutazione nell'esercizio delle funzioni di controllo di cui art. 1, comma 166 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, dell'art. 148-*bis*, comma 2 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. e dell'art. 20 del T.U.S.P., ai sensi dell'art. 5, comma 3 del medesimo T.U.S.P., si esprime parere negativo in ordine alla costituzione da parte del Comune di Surbo (LE) della *"società cooperativa, a mutualità prevalente, da denominarsi "COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE SURBO Società Cooperativa Benefit" in breve "C.E.R. SURBO Soc. Coop. Benefit", in cui il Comune di Surbo svolgerà il ruolo di socio promotore"*.

P.Q.M.

la Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Puglia, esprime parere negativo in ordine alla costituzione da parte del Comune di Surbo (LE) della *"società cooperativa, a mutualità prevalente, da denominarsi "COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE SURBO Società Cooperativa Benefit" in breve "C.E.R. SURBO Soc. Coop. Benefit", in cui il Comune di Surbo svolgerà il ruolo di socio promotore"*.

DISPONE

la trasmissione della presente pronuncia, a cura della Segreteria, entro cinque giorni dal deposito, al Sindaco del Comune di Surbo (LE), nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente medesimo, nonché al Presidente del Consiglio comunale e all'organo di revisione del Comune di Surbo (LE);

ORDINA

al Comune di Surbo (LE) di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito *internet* istituzionale, ai sensi dell'art. 5, comma 4, secondo periodo del T.U.S.P..

Così deliberato in Bari, nella camera di consiglio del 5 novembre 2026.

Il Magistrato Relatore	La Presidente
Nunzio Mario TRITTO	Cinzia BARISANO

NUNZIO MARIO TRITTO
CORTE DEI CONTI
05.11.2026 15:26:15
GMT+01:00

ELISABETTA LENOCI
07.11.2026 20:34:29
GMT+01:00

CINZIA BARISANO
CORTE DEI CONTI
07.11.2026 14:27:14
GMT+01:00

Comune di SURBO - Cod. Amm. c_l011 - Prot. n. 0025288 del 10/11/2026 09:09 - ARRIVO